

RIDEFINIZIONE DEL PUNTO 4.2 DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI : CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISCARICA.

R E L A Z I O N E

PARTE PRIMA

1. Premessa

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1999 N. 273 ha fornito i criteri per la localizzazione degli impianti di discarica. La definizione di detti criteri si è basata sulla normativa vigente al momento di redazione del Piano stesso. A tredici anni dalla sua emanazione molto è cambiato dal punto di vista normativo. Uno degli aspetti principali delle norme intervenute successivamente è quello legato alla nuova classificazione degli impianti di discarica e ai nuovi criteri circa la loro localizzazione.

Risulta pertanto necessario aggiornare il p.to 4.2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, limitatamente agli impianti di discarica, allineandolo con le attuali normative.

2. L'evoluzione delle norme e il quadro normativo

La prima normativa di settore riguardante i rifiuti fu rappresentata dal DPR 915/82 recante: *“Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”*.

Tale decreto segnò un passaggio fondamentale e sotto certi aspetti storico: per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si passava dall'accumulo generico e indiscriminato alla discarica controllata e autorizzata.

Con Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 sono stati poi stabiliti gli aspetti tecnici, gestionali e alcuni criteri di ubicazione degli impianti compresi gli impianti di smaltimento quali le discariche.

L'impianto “discarica” venne classificato in base alla tipologia di rifiuto che in essa veniva conferito.

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, N. 22 (cd. “decreto Ronchi”) recante: *“Attuazione delle direttive 1/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”*, ha abrogato con l'art. 56, comma 1, lettera b), il precedente DPR 915/82, facendo salve tuttavia le disposizioni tecniche emanate precedentemente.

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

Stante il D.Lgs 22/97 la Regione Marche ha predisposto, ai sensi degli artt. 3 e 15 della L.R. 28/99 il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1999 N. 273.

Il Piano ha fornito i *“criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, i criteri per l’individuazione dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento, nonché le condizioni e i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree produttive”*.

Con Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (cd. “direttiva discariche”), l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

In tale disposizione legislativa è stata riformulata la classificazione degli impianti di discarica e contestualmente sono stati forniti criteri per l’ubicazione degli impianti.

Conseguentemente ha abrogato all’art. 17, comma 6, punto a), il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 1984 che pertanto, per tale profilo, è stata definitivamente superata.

Nel 2006, con Decreto Legislativo n. 152 (cd. “Codice Ambientale”), recante “Norme in materia ambientale” il Legislatore ha riunito in un’unica legge tutta una serie di norme tra le quali quelle per la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti e la tutela dell’aria.

Il D.Lgs 152/06 è stato poi, in passato, più volte integrato/modificato (da ultimo, dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205: “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*”). In seguito con la dizione “D.Lgs. 152/06” si intenderà la versione coordinata del decreto stesso.

Quale disposizione legislativa il D.Lgs 152/06 attribuisce le seguenti competenze:

Regione:

Art. 196 – Competenze delle regioni.

- comma 1, p.to a): “*...la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199*” ;

- comma 1, p.to n): “*...la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento ...[omissis]...*”

- comma 1, p.to o): “*...la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento ...[omissis] ...*”;

Art. 199 – Piani Regionali

- comma 3, p.to l): [all’interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti]: *i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti ...[omissis] ...*

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

Provincia:

Art. 197 – Competenze della Provincia

- comma 1, p.to d): *L'individuazione ...[omissis]... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, ... [omissis]*

3. La classificazione degli impianti di discarica precedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Secondo la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 1984, si avevano tre Categorie di discariche: discariche di I°, II° e III° categoria.

La seconda categoria prevedeva tre tipologie: A, B e C.

Per ogni categoria la Deliberazione del Comitato Interministeriale forniva indicazioni circa l'ubicazione, la realizzazione e il controllo.

Nel dettaglio si aveva la seguente classificazione:

Discarica di I° categoria: - Era la discarica per i **rifiuti solidi urbani**, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, i fanghi non tossici e nocivi stabilizzati e palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili, come definiti alla lettera b) dell'art.1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, nonché fanghi con caratteristiche analoghe ai precedenti.

Discarica di II° categoria di tipo A: Era un impianto nel quale potevano essere smaltiti soltanto i seguenti **rifiuti inerti**: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione.

Discarica di II° categoria di tipo B: Era un impianto nel quale potevano essere smaltiti **rifiuti sia speciali che tossici nocivi**, tal quali o trattati a condizione che non contenessero sostanze appartenenti ai gruppi fra 9 e 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive concentrazioni limite determinate ai sensi del par. 1.2 punto 1), e che, sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2, dessero un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319/1976, e successive modifiche, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

Discarica di II° categoria di tipo C*: Era un impianto nel quale, oltre ai rifiuti indicati ai punti precedenti, potevano essere smaltiti: i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (nel caso di fanghi, questi dovevano essere stabilizzati e palabili); tutti i rifiuti tossici o nocivi, tal quali o trattati, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9 ÷ 20 e 24, 25,

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

27, 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori a 10 volte le rispettive CL.

In ogni caso non potevano essere smaltiti in discariche di seconda categoria di Tipo C i seguenti tipi di rifiuti:

- infiammabili, aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
- comburenti;
- in grado di reagire pericolosamente con l'acqua o con acidi e basi deboli, con sviluppo di gas e vapori tossici e/o infiammabili;
- liquidi;
- ospedalieri e simili, di cui al punto 1.1.3.

Discarica di III° categoria: Era un impianto avente caratteristiche di sicurezza particolarmente elevate per la protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo, nei quali potevano essere confinati rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi fra 9 e 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni > 10 CL, per i quali non risultassero adottabili diversi e adeguati sistemi di smaltimento.

Tali impianti dovevano assicurare, sia nel periodo di esercizio che dopo la fine dell'esercizio stesso, la possibilità di un adeguato e sicuro accesso sia per l'eventuale recupero di contenitori stoccati sia per consentire le operazioni di controllo.

[* La categoria “**discarica II° C**” è stata soppressa giuridicamente dal D.M. 26 giugno 2000, n. 219, art.15. “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.” . Il D.M. 219/2000 è stato successivamente abrogato dall'Art. 16 del “Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”.]

3.1 L'ubicazione degli impianti di discarica secondo la D.C.I. del 1984

La Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 oltre alla classificazione degli impianti di cui al punto precedente, forniva anche indicazioni circa l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche geologiche e geotecniche del luogo di realizzazione.

La seguente Tabella fornisce un quadro riassuntivo delle disposizioni previste da tale atto normativo.

| N° | Discarica | Ubicazione | Caratt. geologiche e geotecniche |
|----|---|---|--|
| 1 | Prima categoria [P.to 4.2.2 – a), b)] | Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito: - dai punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile; - dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti. Gli impianti devono inoltre essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati e dai sistemi viari di grande comunicazione. | Gli impianti devono essere ubicati in suoli la cui stabilità sia tale, o resa tale, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo di discarica, nonché rischi di postamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche. |
| 2 | Seconda categoria – tipo A [P.to 4.2.3.1 – | / | I suoli adibiti a discarica debbono possedere caratteristiche geologiche |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | a)] | | e geotecniche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo. |
| 3 | Seconda categoria – tipo B [P.to 4.2.3.2 – a), b)] | Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati ed anche, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del sito, dalle zone di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile. Il fondo discarica deve trovarsi al di sopra del livello di massima escursione della falda, con un franco di almeno 100 cm, salvo motivata deroga concessa dalla Regione. | I suoli adibiti a discarica debbono possedere caratteristiche geologiche e geotecniche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo. |
| 4 | Seconda categoria – tipo C [P.to 4.2.3.3 – a), b)]. (Abrogata da D.M. 26 giugno 2000, n. 219) | Gli impianti non possono essere ubicati: - in zone sismiche di prima categoria; - in aree vulcaniche attive ivi compresi i campi solfatarici; - in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme carsiche superficiali; - in zone sottoposte a vincoli idrogeologici. Gli impianti devono inoltre essere posti a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito: - dalle zone di approvvigionamento idrico di acque destinate ad uso potabile; - dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti. Fatte salve diverse e motivate disposizioni della Regione, gli impianti devono essere posti a una distanza di sicurezza di almeno 2000 m dai centri abitati esistenti e da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. | Caratteristiche geologiche e geotecniche. Gli impianti devono essere ubicati su suoli o in suoli la cui stabilità sia tale, o resa tale, da evitare pericoli di frane o cedimenti delle pareti e del fondo discarica, nonché pericoli di spostamenti e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque meteoriche. |
| 5 | Terza categoria | Gli impianti non possono essere ubicati: - in zone sismiche di prima categoria; - in aree vulcaniche attive, ivi compresi i campi solfatarici; - in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme carsiche superficiali; - in zone sottoposte a vincoli idrogeologici. Fatto salvo quanto sopra, gli impianti devono inoltre essere posti a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche | Gli impianti possono essere ubicati su suoli, in suoli, in miniere o altre cavità artificiali, la cui stabilità sia tale, o resa tale, da evitare pericoli di frane o cedimenti. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | geologiche e idro-geologiche del sito: - dalle zone di approvvigionamento idrico di acque destinate ad uso potabile; - dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti. Inoltre gli impianti devono essere posti a una distanza di sicurezza di almeno 2000 m dai centri abitati esistenti e da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. | |
|--|--|---|--|

4. Le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999).

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti , in seguito P.R.G.R., ha fornito i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento. Naturalmente tale criteri erano supportati dal quadro legislativo allora vigente (p.to 4.2.1 del P.R.G.R.).

4.1 La metodologia del P.R.G.R. per la definizione dei criteri

La metodologia utilizzata per la definizione dei criteri di selezione utilizzati nel Piano ha considerato:

- a) l'individuazione e descrizione di criteri generali di tutela del territorio associati alla normativa di settore;
- b) l'individuazione di situazioni tipo o scenari;
- c) l'individuazione della tipologia impiantistica trattata nel Piano. Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento (discariche) fu utilizzata la classificazione fornita dalla deliberazione del Comitato Interministeriale;
- d) la sintesi dei punti b) e c) secondo 4 tipologie di caratteri (Escludente, Penalizzante, Possibile, Preferenziale) da associare alla ubicazione degli impianti.

Tale metodologia ha fornito una serie di Tabelle (1-6) che, a secondo del criterio di tutela individuato, delle situazioni tipo o scenari e della tipologia impiantistica prevista, forniscono il carattere Escludente, Penalizzante, etc.. per ogni determinato tipo di impianto.

5. Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: “ Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

Il D.Lgs 36/03 ha segnato, al pari della Delibera del Comitato Interministeriale del 1984, un altro passaggio storico.

La vecchia classificazione delle discariche viene superata introducendo una nuova classificazione che suddivide gli impianti in tre Categorie (Art. 4). Unitamente a ciò, il D.Lgs 36/03 prevede una serie di criteri per l'ubicazione degli impianti (Allegato 1 – p.ti 1.1 e 2.1).

Le tre Categorie risultano essere:

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

5.1 L'ubicazione degli impianti di discarica secondo il D.Lgs 36/03

L'Allegato 1 del D.Lgs 36/03 individua i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica. In particolare i punti 1.1 e 2.1 riguardano anche specifici criteri per l'ubicazione degli impianti:

- discariche per rifiuti inerti :

“Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- *aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- *aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;*
- *aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;*
- *territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.*

Le discariche non devono essere normalmente localizzate:

- *in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*
- *in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii,*

le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;

- *in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita;*

- *aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;*

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- *distanza dai centri abitati;*
- *fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;*

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.”

- le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi * :

“Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;*
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;*
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.*

Gli impianti non vanno ubicati di norma:

- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;*
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;*
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;*
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;*
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.*

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;*
- collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;*
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Cee) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91;*
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;*

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.”

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

(Appare opportuno evidenziare come il Legislatore non abbia posto distinzioni circa l'ubicazione tra le due tipologie di discarica portando il livello di "cautela ambientale" di una discarica per rifiuti non pericolosi a livello di quello di una discarica per rifiuti pericolosi.)*

PARTE SECONDA

6. Revisione del capitolo 4.2 del P.R.G.R. (1999) – impianti di discarica.

Il D.Lgs 36/03 con la nuova classificazione delle discariche e con i criteri individuati nell'Allegato 1 relativi all'ubicazione, rende necessario provvedere ad una generale revisione dei diversi aspetti di carattere normativo, di classificazione e territoriale che hanno portato nel P.R.G.R., alla definizione dei criteri di selezione, pervenendo così ad una più aggiornata definizione degli stessi.

Confermando la metodologia utilizzata per la stesura del p.to 4.2 del P.R.G.R. la procedura di adeguamento ha riguardato i seguenti aspetti:

- adeguamento al quadro legislativo di riferimento;
- adeguamento della classificazione degli impianti di discarica;
- adeguamento delle situazioni tipo o scenari di cui alle tabelle 1-6;
- adeguamento delle Tabelle 1-6 del p.to 4.2.

6.1 Adeguamento del quadro legislativo di riferimento

Le disposizioni normative sono alla base dell'aggiornamento del P.to 4.2 del P.R.G.R. Sono infatti dettagliatamente esplicitate nei seguenti sottoparagrafi:

- 4.2.1 "Il quadro normativo";
- 4.2.2.2 "Criteri generali";
- 4.2.2.4 " Criteri per la individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti";

Nel quadro normativo generale va considerato, inoltre, anche l'aggiornamento dei disposti normativi contenuti nei punti 1.1 e 2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03.

6.1.1 Adeguamento al quadro legislativo di riferimento di cui al p.to 4.2.1. del P.R.G.R.

Per quanto riguarda il quadro legislativo, il punto 4.2.1 del P.R.G.R. fornisce un elenco di disposti legislativi utilizzati come riferimento per la stesura dei criteri, raggruppati nelle seguenti categorie:

- 1 – Rifiuti e inquinamento acque, aria;
- 2 – Vincoli;
- 3 – Aspetti sismici;
- 4 – Fasce di rispetto;
- 5 – Difesa del suolo

In dettaglio :

**TABELLA A (P.to 4.2.1 P.R.G.R.)
Quadro normativo di riferimento**

| RIFIUTI E INQUINAMENTO ACQUE, ARIA |
|---|
| Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" |
| Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti |
| D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. |
| Decreto 28 dicembre 1987 n. 559. Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella l. 29-10-1987, n. 441, per lo smaltimento dei RSU. |
| L.R. 31/90. Procedure e norme di attuazione del Piano regionale di Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. |
| L. 319/1976 (legge Merli). Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. |
| D.L. n. 503 del 19.11.1997. Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. |
| Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 |
| L.R. 28 ottobre 1999 n. 28. Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
| VINCOLI |
| R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. |
| L. 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. |
| L. 1089/39. Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico. |
| P.P.A.R. (L.R. 26/87) Disciplina del sistema di pianificazione dell'assetto territoriale. |
| ASPETTI SISMICI |
| L.64/74. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche |
| D.M. LL.PP 10 febbraio 1983. Aggiornamento delle zone sismiche della regione Marche. |
| L.R. 33/84. Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche. |
| Circolare della Regione Marche n. 14 del 28 agosto 1990 |
| FASCE DI RISPETTO |
| D.P.R. 236/88. Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
| D.L. 285/92. Nuovo codice della strada. |
| D.M. 1404/68. Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6-8-1967, n. 765. |
| D.P.R. 753/80. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. |
| D.P.R. 495/92. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. |
| R.D. 327/42. Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione. |
| Testo unico – leggi sanitarie 1265/34 |
| DIFESA DEL SUOLO |
| L. 183/89. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. |
| L. 267/98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

Come evidenziato in premessa, a tredici anni dall'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, il quadro legislativo è cambiato in modo significativo. Partendo dai disposti legislativi presi in esame durante la stesura del p.to 4.2.1 del P.R.G.R. (1999) si è provveduto a:

- verificare la vigenza di detti disposti;
- evidenziare, nel caso di abrogazione, quali norme hanno sostituito le precedenti;
- integrare con nuovi disposti.

Ne risulta il seguente quadro:

| RIFIUTI E INQUINAMENTO ACQUE, ARIA | |
|---|--|
| Quadro legislativo P.R.G.R. (1999) | Abrogazione/Riferimenti attuali |
| Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" | ABROGATO: abrogato dall'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006/ D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti | ABROGATO: il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. Art. 17 del D.Lgs. 36/03 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. |
| D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. | ABROGATO: abrogato dall'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006/ D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| Decreto 28 dicembre 1987 n. 559. Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella l. 29-10-1987, n. 441, per lo smaltimento dei RSU. | IN VIGORE |
| L.R. 31/90. Procedure e norme di attuazione del Piano regionale di Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. | ABROGATA: Art. 42 della L.R. 28/99 Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
| L. 319/1976 (legge Merli). Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. | ABROGATA: articolo 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 poi dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/ D.Lgs 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| D.L. n. 503 del 19.11.1997. Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. | IN VIGORE |
| Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti | IN VIGORE seppure modificato da diversi Decreti Ministeriali. In seguito sarà indicato come "DM. 5 |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| | |
|---|---|
| alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 | febbraio 1998 e s.m.i.” |
| L.R. 28 ottobre 1999 n. 28. Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. | ABROGATA: Art. 21 L.R. 24/09 - "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". |
| VINCOLI | |
| R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. | IN VIGORE |
| L. 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. | ABROGATA (ad eccezione dell'art 1-ter e dell'art.1-quinquies) : Art. 166 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352". D.Lgs 490/1999 abrogato dall'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" |
| L. 1089/39. Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico. | ABROGATO: Art. 166 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352". D.Lgs 490/1999 abrogato dall'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. |
| P.P.A.R. (L.R. 26/87) Disciplina del sistema di pianificazione dell'assetto territoriale. | ABROGATA: Art 77, L.R. 34/92 |
| ASPETTI SISMICI | |
| L.64/74. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche | IN VIGORE. Riferimento Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. D.G.R. N. 1046 del 29.07.2003. |
| D.M. LL.PP 10 febbraio 1983. Aggiornamento delle zone sismiche della regione Marche. | SUPERATO |
| L.R. 33/84. Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche. | IN VIGORE (?) |
| Circolare della Regione Marche n. 14 del 28 agosto 1990 | ??? |
| FASCE DI RISPETTO | |
| D.P.R. 236/88. Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. | In parte (Artt. 4,5,6 e 7) (abrogati dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006). D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| D.Lgs. 285/92. Nuovo codice della strada. | IN VIGORE come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 , n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" |
| D.M. 1404/68. Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione | IN VIGORE |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| | |
|---|--|
| fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6-8-1967, n. 765. | |
| D.P.R. 753/80. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | IN VIGORE |
| D.P.R. 495/92. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. | IN VIGORE |
| R.D. 327/42. Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione. | IN VIGORE |
| Testo unico – leggi sanitarie 1265/34 (non presente) | IN VIGORE. Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" |
| DIFESA DEL SUOLO | |
| L. 183/89. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. | ABROGATO: (abrogata dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006). D.Lgs 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| L. 267/98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. | IN VIGORE D.P.C.M. del 29 Settembre 1998 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 |

Alla luce del D.Lgs 36/03, comprensivo anche delle norme sull'uso del suolo, è il seguente:

| | |
|---|--|
| RIFIUTI E INQUINAMENTO ACQUE, ARIA | |
| D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale". | |
| D.Lgs. 36/03: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. | |
| Decreto 28 dicembre 1987 n. 559. Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 31-8-1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella l. 29-10-1987, n. 441, per lo smaltimento dei RSU. | |
| D.L. n. 503 del 19.11.1997. Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. | |
| Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. | |
| VINCOLI | |
| R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. | |
| D.Lgs. n. 42 del 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" | |
| L. 394/91 . Legge quadro sulle aree protette | |
| P.P.A.R. L.R. 34/92: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. | |
| L.R. 15/94: Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. | |
| L.R. 52/74: Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali. | |
| ASPETTI SISMICI | |
| L.64/74. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche | |
| Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante " <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;</i> | |
| D.G.R. N. 1046 del 29.07.2003 recante " <i>Indirizzi generali per la prima applicazione dell'Ordinanza del</i> | |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| |
|---|
| <i>Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche nella Regione Marche."</i> |
| L.R. 33/84. Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche. |
| FASCE DI RISPETTO |
| D.P.R. 236/88 e D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| D.L. 285/92. Nuovo codice della strada. |
| D.M. 1404/68. Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6-8-1967, n. 765. |
| D.P.R. 753/80. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. |
| D.P.R. 495/92. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. |
| R.D. 327/42. Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione. |
| Testo unico – leggi sanitarie 1265/34 |
| Legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" |
| DIFESA DEL SUOLO |
| D.Lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" |
| L. 267/98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. |
| CONSERVAZIONE HABITAT, FLORA E FAUNA SELVATICHE |
| D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 recante:Regolamento attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003). |
| USO DEL SUOLO |
| Regolamento CEE n. 2081/92 e s.m.i.* recante "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari"; Regolamento CEE n. 2092/91 e s.m.i.* relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. D.Lgs 228/2001** recante: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. <i>(* introdotti dal p.to 2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03 – vedi paragrafo 6.1.4 della presente relazione)</i> <i>(** L'art. 21, detta norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e stabilisce che la Regione tuteli le aree di pregio agricolo in relazione alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs 22/97 [oggi D.Lgs 152/06].</i> |

6.1.2 Aggiornamento del quadro legislativo di riferimento di cui al p.to 4.2.2.2. del P.R.G.R.

Al fine di individuare i criteri generali di selezione delle aree il P.R.G.R. aveva provveduto a collegare ad ogni criterio, la normativa di supporto secondo una Tabella identificata nel p.to 4.2.2.2 come "Tabella A" di seguito riportata integralmente.

TABELLA A p.to 4.2.2.2 del P.R.G.R.

| |
|--|
| Criterio della tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche. D.C.I. del 27.7.1984; L.R. 31/80; DPR n. 236 del 24.5.1988, L 183/89, L 267/98. <i>mirato sostanzialmente alla protezione da inquinamento della "risorsa acqua" comprendendo con tale termine anche la protezione dei serbatoi naturali e non.</i> |
| Criterio di tutela dalle calamità. D.M. 559/1987; D.C.I. del 27.7.1984; L. 64/74; L.R. 33/84; Circ. R.M. n. 14/90. R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico); <i>mirato alla salvaguardia dal rischio di perdita o danneggiamento di un impianto con ripercussioni ambientali;</i> |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| |
|--|
| Criterio di tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture; L.R. 31/90; D.C.I. del 27.7.1984; DPR 495/92; T.U. 1265/34; DPR 753/80; R.D. 327/42; <i>che mira alla tutela di elementi insediativi e sociali</i> |
| Criterio di tutela dell'uso del suolo D.C.R. n. 197/89; <i>mira alla salvaguardia di colture ad elevata specificità e pregio quali, ad esempio, le aree votate alla produzione vinicola D.O.C. e D.O.C.G.;</i> |
| Criterio di rispetto del P.P.A.R., dei vincoli paesaggistici, dei parchi e delle riserve esistenti ed in programmazione.; L.R. 26/87, D.C.R. n.197/89, L.1089/39 (vincolo archeologico), L.1497/39 (vincolo paesaggistico), L. 431/85, L.394/91, L.R. 15/94 <i>rivolto a confermare e specificare la tutela già stabilita da apposite disposizioni</i> |
| Criterio di tutela dell'ambito territoriale costiero |
| Criterio strategico-funzionale D.M. 559/1987 <i>Configura scenari di convenienza funzionale e di razionale utilizzo sia dell'impiantistica esistente o esistita sia della viabilità.</i> |

Sulla base della normativa aggiornata, la stessa Tabella A del P.to 4.2.2.2. del P.R.G.R. richiamata in precedenza va quindi, conseguentemente, integrata e modificata come segue:

NUOVA TABELLA A

| Descrizione dei criteri generali |
|--|
| Criterio della tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche. D.Lgs 36/03; D.Lgs 152/06 s.m.i.; L. 267/98. |
| Criterio di tutela dalle calamità. D.M. 559/1987; D.Lgs 36/03; L.64/74; OPCM n. 3274/03; D.G.R. 1046/03; L.R. 33/84; R.D.L. 326723; L.353/2000. |
| Criterio di tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture. D.Lgs 36/03; D.P.R. 495/92; T.U. 1265/34; D.P.R. 753/80; R.D. 327/42 e s.m.i.; |
| Criterio di tutela dell'uso del suolo. D.C.R. n. 197/89; Regol. CEE 2081/92 e s.m.i.; Regol. CEE n. 2092/91 e s.m.i. . D.Lgs 228/2001; |
| Criterio di rispetto del P.P.A.R., dei vincoli paesaggistici, dei parchi e delle riserve esistenti ed in programmazione, conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. D.Lgs. 42/04; L. 394/91;D.P.R. 357/97 e s.m.i.; L.R. 15/94; L.R. 52/74 |
| Criterio di tutela dell'ambito territoriale costiero |
| Criterio strategico-funzionale. D.M. 559/87 |

6.1.3 Aggiornamento del quadro legislativo di riferimento di cui al p.to 4.2.2.4 del P.R.G.R.

Il P.R.G.R. prevedeva un processo di localizzazione su due fasi corrispondenti ai diversi livelli di approfondimento dei caratteri rilevabili a scale differenti:

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

- **Prima fase:** venivano considerati, a livello di area vasta, i caratteri che determinano l'esclusione immediata di parti di territorio o la loro condizionata potenzialità (con fattori penalizzanti);
- **Seconda fase:** venivano considerate le aree, non escluse nella prima fase, per ulteriori valutazioni ad una scala più dettagliata.

Per quanto riguarda la prima fase, il Piano forniva i fattori Escludenti e Penalizzanti per tutte le tipologie impiantistiche di gestione dei rifiuti conseguentemente al quadro legislativo allora in vigore.

Per la seconda fase, il Piano individuava e definiva i seguenti caratteri:

ESCLUDENTE (E). E' un carattere prescrittivo . Ha il significato di escludere l'area dalla localizzazione dell'impianto considerato.

PENALIZZANTE (PE). E' un carattere di indirizzo. Il carattere costituisce elemento di orientamento nella comparazione di più siti. La fattibilità della localizzazione è condizionata a successive verifiche e approfondimenti.

POSSIBILE (PO). E' un carattere di indirizzo. L'area considerata possiede le caratteristiche per la potenziale localizzazione dell'impianto.

PREFERENZIALE (PR). E' un carattere di indirizzo. L'area è considerata preferenziale per l'ubicazione dell'impianto.

I riferimenti normativi relativi alla "prima fase" di cui sopra devono essere necessariamente aggiornati.

In particolare:

- la legge 1089/1939 è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs 490/99, anch'esso abrogato successivamente dall'art. 184 del D.Lgs. 42/04;
- la legge 431/85, ad eccezione degli art. 1 ter e 1 quinquies, è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs 490/99, anch'esso abrogato successivamente dall'art. 184 del D.Lgs. 42/04;
- la legge 1497/1939 è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs 490/99, anch'esso abrogato successivamente dall'art. 184 del D.Lgs. 42/04;
- D.M. 10 febbraio 1983 – “ *Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Marche*”. Le zone sismiche in Italia sono state riviste e ridefinite a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Sono state individuate 4 zone caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione (a_g) orizzontale massima convenzionale sul suolo di tipo A ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico.

| ZONA | Accelerazione (a_g) orizzontale massima convenzionale sul suolo di tipo A |
|------|---|
| 1 | 0,35 g. |
| 2 | 0,25 g. |
| 3 | 0,15 g. |
| 4 | 0,05 g. |

La Regione Marche, con Deliberazione di Giunta Regionale N 1046 del 29.7.2003 recante “ *Indirizzi generali per la prima applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell'elenco delle zone*”

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

sismiche nella Regione Marche”, ha individuato e fornito l’elenco delle zone sismiche nella Regione Marche.

Limitatamente alla “prima fase” e ai soli impianti di smaltimento è necessario perciò riferirsi ai disposti normativi aggiornati secondo il seguente schema:

| Riferimenti normativi p.to 4.2.2.4 del P.R.G.R. | Nuovi riferimenti normativi |
|---|---|
| Legge 1089/1939 | D.Lgs 42/04 |
| Legge 431/85* | D.Lgs 42/04* |
| Legge 1497/1938 | D.Lgs 42/04 |
| D.M. 10 febbraio 1983 | Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e D.G.R. N. 1046/03. |
| Altri | Invariati. |

Integrazioni: in aggiunta ai fattori **escludenti per tutte le tipologie impiantistiche di smaltimento** v'è inserita la seguente voce:

- Aree classificate in zona sismica N° 1;

Modifiche al p.to 4.2.2.4 del P.R.G.R.:

- le parole “*sono da considerare **fattori escludenti per le discariche di II° categoria C e di III° categoria***” sono sostituite dalle parole “*sono da considerarsi fattori escludenti per le discariche di rifiuti pericolosi*”.

- le parole “***i territori classificati sismici con D.M. 10 febbraio 1983 e inseriti in fascia A***” sono sostituite dalle parole “*i territori classificati sismici dalla OPCM 3274/2003 e D.G.R. 1046 del 29.7.2003 ricadenti in zona N° 2.*”

6.1.4 Aggiornamento del quadro legislativo di riferimento di cui ai p.ti 1.1 e 2.1 dell’Allegato 1 del D.Lgs 36/03.

Come precedentemente evidenziato, i punti 1.1 e 2.1 dell’Allegato 1 del D.Lgs 36/03 riguardano l’ubicazione degli impianti di discarica:

- p. to 1.1 – Impianti di discarica per rifiuti inerti;
- p.to 2.1 – Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

Per quanto concerne gli impianti di discarica per rifiuti inerti il D.Lgs 36/03 richiama i seguenti disposti normativi:

- Art. 17, comma 3, lettera m) della Legge 18 maggio 1989 n. 183;
- Artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357;
- Art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- Art. 6, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

Per quanto concerne gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi il D.Lgs 36/03 richiama i seguenti disposti:

- Art. 17, comma 3, lettera m) della Legge 18 maggio 1989 n. 183;
- Artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica o settembre 1997, n. 357;
- Art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- Art. 6, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;
- L. 2 febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi.
- regolamento CEE n. 2081/92;
- regolamento CEE n. 2092/91;

Risultano oggi abrogati:

- La Legge 18 maggio 1989 n. 183 abrogata dall'art. 175 del D.Lgs 152/06;
- Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 abrogato dall'Art. 175 del D.Lgs 152/06 così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
- Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 abrogato dall'Art. 184 del D.Lgs 42/04;

Inoltre:

- Il Decreto Presidente della Repubblica o settembre 1997, n. 357 risulta modificato dal D.P.R. 13 marzo 2003, n. 120.
- La L. 2 febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi: numerose sono le normative che si sono succedute nel tempo a 37 anni dall'emanazione della legge. Per i fini di interesse nel caso specifico verranno presi in considerazione i seguenti disposti:

a) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”*

b) Deliberazione di Giunta regionale N. 1046 del 29.07.2003 recante *“ Indirizzi generali per la prima applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell’elenco delle zone sismiche nella Regione Marche.”*

Da quanto sopra risulta perciò che il quadro normativo attuale di riferimento è il seguente:

| RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, punti 1.1 e 2.1 del D.lgs 36/03 | |
|---|--|
| RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, punti 1.1 E 2.1 del D.lgs 36/03 | RIFERIMENTI NORMATIVI IN RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 1, punti 1.1 E 2.1 del D.lgs 36/03, aggiornati. |
| Art. 17, comma 3, lettera m) della Legge 18 maggio 1989 n. 183 | Art. 65, comma 4, lettera n) del D.Lgs 152/06 |
| Artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica o settembre 1997, n. 357 | Artt. 2 e 3 del Decreto Presidente della Repubblica o settembre 1997, n. 357 come modificati dal D.P.R. n. 120/2003. |
| Art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 | Art. 94, comma 1, del D.Lgs 152/06 |
| Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 | Decreto Legislativo 42/2004. |
| Art. 6, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 | Art. 6, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 |
| L. 2 febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi | Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante <i>“Primi elementi</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| | <i>in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;</i> Deliberazione di Giunta regionale N. 1046 del 29.07.2003 recante “ <i>Indirizzi generali per la prima applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell’elenco delle zone sismiche nella Regione Marche.</i> ” |
| Regolamento CEE n. 2081/92 | Essendo intervenute numerose modifiche, alla dizione “regolamento CEE 2081/92” è stata aggiunta la dizione “s.m.i.” (sue modifiche e integrazioni). <u>In seguito verrà fatto riferimento al D.Lgs 228/2001.</u> |
| Regolamento CEE n. 2092/91 | Essendo intervenute numerose modifiche, alla dizione “regolamento CEE 2092/91” è stata aggiunta la dizione “s.m.i.” (sue modifiche e integrazioni). <u>In seguito verrà fatto riferimento al D.Lgs 228/2001</u> |

7. Aggiornamento classificazione degli impianti di discarica

La classificazione delle discariche utilizzata nel P.R.G.R. nel 1999, è stata superata, stante l’art. 17 del D.Lgs 36/03 che all’art. 4 ha previsto una nuova classificazione secondo le tre categorie già evidenziate:

- d) discarica per rifiuti inerti;
- e) discarica per rifiuti non pericolosi;
- f) discarica per rifiuti pericolosi.

Risulta pertanto necessario provvedere all’inquadramento delle vecchie tipologie di discarica nelle nuove tre Categorie.

Nella Tabella sottostante si riporta, con riferimento alla vecchia classificazione, la nuova classificazione delle discariche prevista dal D.Lgs 36/03:

TABELLA A

| Classificazione di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale (1984) – Abrogata dal D.Lgs 36/03 | Nuova classificazione ai sensi del D.Lgs 36/03. |
|--|--|
| Discarica di 1° categoria | Discarica per rifiuti non pericolosi |
| Discarica di 2° categoria – Tipo A | Discarica per rifiuti inerti |
| Discarica di 2° categoria – Tipo B | Discarica per rifiuti non pericolosi |
| Discarica di 2° categoria – Tipo C (Abrogata da D.M. 26 giugno 2000, n. 219) | Discarica per rifiuti pericolosi |
| Discarica di 3° categoria | Discarica per rifiuti pericolosi |

In pratica:

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

- i rifiuti precedentemente avviati a discariche di 2^a cat. tipo A, ora sono destinati alle discariche di rifiuti inerti;
- i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di 1^a cat. e di 2^a cat. tipo B, ora sono destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi;
- i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di 2^a cat. tipo C (Abrogata da D.M. 26 giugno 2000, n. 219) e di 3^a cat., ora sono destinati alle discariche per rifiuti pericolosi.

Pertanto viene ritenuto necessario modificare anche le abbreviazioni contenute nella **“Tabella B”** del capitolo 4.2.2.3 del PRGR, relativa alla tipologia impiantistica, come di seguito:

TABELLA B

| N° | Tipologia impiantistica come da P.R.G.R. (1999) | Abbr. | Tipologia impiantistica come da D.Lgs 36/03 | Abbrev. |
|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| 1 | Discariche di I° categoria per rifiuto tal quale (indifferenziato) | I° R.T.Q. | Discariche per rifiuti non pericolosi | D.R.N.P. |
| 2 | Discariche di I° categoria per rifiuto stabilizzato | I° R.S. | Discariche per rifiuti non pericolosi | D.R.N.P. |
| 3 | Discariche di II° categoria Tipo A | II° A | Discariche per rifiuti inerti | D.R.I. |
| 4 | Discariche di II° categoria Tipo B | II° B | Discariche per rifiuti non pericolosi | D.R.N.P. |
| 5 | Discariche di II° categoria Tipo C (Abrogata da D.M. 26 giugno 2000, n. 219) | II° C | Discariche per rifiuti pericolosi | D.R.P. |
| 6 | Discariche di III° categoria | III° | Discariche per rifiuti pericolosi | D.R.P. |

Per quanto concerne i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica il riferimento è oggi rappresentato dal **D.M. 27 settembre 2010** recante *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*.

Per quanto concerne invece la definizione di “discarica” vale quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs 36/03.

8. Aggiornamento situazioni tipo o scenari di cui alle tabelle da 1 a 6 del p.to 4.2 del P.R.G.R.

Le “situazioni tipo o scenari” contenuti nelle Tabelle da 1 a 6 del p.to 4.2 del P.R.G.R., rappresentano aree con determinate peculiarità di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, urbanistico, naturalistico. Per ogni situazione tipo o scenario e per ogni tipologia di impianto, le Tabelle da 1 a 6 (matrici) forniscono i criteri di selezione per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti. Come evidenziato al p.to 5.1, l'Allegato 1 del D.Lgs 36/03 stabilisce criteri di esclusione di determinate aree.

Si tratta di esclusione assoluta da determinate aree, soltanto per impianti per rifiuti pericolosi. Per il resto degli impianti (inerti e rifiuti non pericolosi), viene usata la dizione “*di normanon devono ricadere.....*” o “*Gli impianti non vanno ubicati di norma ...*”, consentendo quindi, con provvedimento motivato, la possibilità di autorizzare gli impianti nelle aree “*di norma*” escluse.

Rientrano in tale contesto le aree:

- interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- soggette ad attività di tipo idrotermale;
- esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.

La normativa dispone (p.ti 1.1 e 2.1, Allegato 1 D.Lgs 36/03) altresì che “*la discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico*”.

Se da un lato è indiscutibile escludere la possibilità di configurare un rischio ecologico dovuto alla localizzazione dell'impianto, è certamente altrettanto necessario esplicitare che nel termine ampio di rischio ecologico va compreso anche quello di rischio idrogeologico.

Il fine dunque è quello di tutelare da un lato la sicurezza dell'impianto e dall'altro la sicurezza del sistema ambientale e urbano circostante all'impianto stesso.

Essendo pertanto una prerogativa della Regione prevedere o meno la possibile localizzazione degli impianti in determinate aree (p.ti 1.1 e 2.1 – Allegato 1 D.Lgs 36/03) ed essendo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di cui il p.to 4.2 rappresenta una

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.

Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

parte) lo strumento di pianificazione a cui le Province devono fare riferimento per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, si ritiene opportuno, a monte, definire chiari criteri volti ad escludere determinate aree per garantire una più elevata tutela ambientale.

Si ritiene pertanto di stabilire il criterio di esclusione di ogni tipologia di impianto di discarica nelle seguenti aree:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 4, lettera n) del D.Lgs 152/06 (Ex. 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183);
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Ex D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490);
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1 – D.Lgs 152/06 (Ex. Art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria (oggi zona sismica N. 1) così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- aree esondabili, instabili e alluvionabili indipendentemente dal periodo di ritorno.;

Considerate i disposti normativi presenti nei punti 1.1 e 2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03 si è provveduto quindi ad integrare, quando necessario, le “situazioni tipo o scenari” contenuti nella tabelle da 1 a 6 del p.to 4.2 del P.R.G.R.

Si è ritenuto inoltre opportuno creare una nuova Tabella denominata “*Criterio di rispetto dei beni culturali, paesaggistici e del patrimonio culturale*” al fine di meglio specificare i criteri anche in questo settore.

Sono di seguito riportati le situazioni tipo o scenari contenuti nelle Tabelle da 1 a 6 presenti nel p.to 4.2 del P.R.G.R. unitamente alla loro versione adeguata:

Tabella 1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999)

| Tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche |
|---|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree corrispondenti a terreni con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcareo marmosi |
| Bacino idrogeologico alimentante una o più sorgenti perenni o pozzi utilizzati a scopo idropotabile |
| Aree inferiori ad una distanza di 10 m da opere di presa e costruzioni di servizio D.P.R.236/88 |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| |
|--|
| Aree inferiori a 200 m rispetto al punto di captazione D.P.R.236/88 |
| Aree in presenza di detrito calcareo, conoidi di deiezione, di spessore ed estensione notevole |
| Aree ex sedi di cave di materiali con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcarei marnosi e marnoso calcarei |
| Terrazzi marini e depositi associati |
| Aree vallive con depositi alluvionali compresi i terrazzi alluvionali di ogni ordine |

Tabella 1 Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

| Tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche |
|---|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree corrispondenti a terreni con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcareo marnosi. |
| Bacino idrogeologico alimentante una o più sorgenti perenni o pozzi utilizzati a scopo idropotabile. |
| Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'Art. 94, comma 1, del D.Lgs 152/06 (salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) |
| Aree in presenza di detrito calcareo, conoidi di deiezione, di spessore ed estensione notevole. |
| Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale. |
| Aree ex sedi di cave di materiali con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcarei marnosi e marnoso calcarei. |
| Aree soggette ad attività di tipo idrotermale |
| Terrazzi marini e depositi associati. |
| Aree vallive con depositi alluvionali compresi i terrazzi alluvionali di ogni ordine. |

Tabella 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999).

| Tutela dalle calamità |
|---|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree esondabili . |
| Aree destinate al contenimento delle piene o di altre opere individuate dai Piani di Bacino. |
| Aree in presenza di movimenti gravitativi attivi, quiescenti, paleo, di rilevante spessore ed estensione, deformazioni gravitative profonde di versante |
| Aree interessate da faglie, fratture o disturbi tettonici in generale |
| Aree in presenza di soliflussi, creep e dissesti in genere di limitata estensione e spessore |
| Aree interessate da diffusi ed accentuati fenomeni erosivi |
| Aree eccessivamente acclivi in rapporto alle caratteristiche del substrato, stato fisico, condizioni di giacitura |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| |
|---|
| Aree con possibilità di cedimenti importanti del piano di sedime |
| Aree limitrofe a cigli di scarpata con $h > 10m$ |
| Aree di valle stretta in presenza di copertura sciolta |
| Aree di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche diverse |
| Aree di cresta, cocuzzolo, dorsale |
| Aree a rischio di potenziali incendi |
| |

Tabella 2 Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

| Tutela dalle calamità |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree esondabili e alluvionabili |
| Aree individuate ai sensi dell'art. 65, comma 4, lettera n) D.Lgs. 152/06 (ex art. 17, comma 3, lettera m) della L.183/89) |
| Aree destinate al contenimento delle piene o di altre opere individuate dai Piani di Bacino (ex L.183/89) |
| Aree in presenza di movimenti gravitativi attivi, quiescenti, paleo, di rilevante spessore ed estensione, deformazioni gravitative profonde di versante. |
| Aree interessate da faglie attive, fratture o disturbi tettonici in generale. |
| Aree in presenza di soliflussi, creep, erosione accelerata , e dissesti in genere di limitata estensione e spessore |
| Aree sismiche classificate in Zona 1. |
| Aree oggetto di migrazioni degli alvei fluviali. |
| Aree eccessivamente acclivi in rapporto alle caratteristiche del substrato, stato fisico, condizioni di giacitura |
| Aree con possibilità di cedimenti importanti del piano di sedime |
| Aree limitrofe a cigli di scarpata con $h > 10m$ |
| Aree di valle stretta in presenza di copertura sciolta |
| Aree di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche diverse |
| Aree a rischio di potenziali incendi e aree percorse da fuoco |

Tabella 3 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999).

| Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree poste sopravvento rispetto ai venti dominanti verso un centro urbano o edificio sensibile (Es. scuola, ospedale). |
| Aree poste a distanze inferiori a 500 m da centro urbano. |
| Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro urbano. |
| Aree poste a distanze inferiori a 500 m da edifici sensibili (Es. scuola, ospedale). |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le lifelines. |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le vie di comunicazione e aeroporti. |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

Aree poste a distanze inferiori a 500 m da centri turistici e/o sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione.

Tabella 3 Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

| Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture |
|---|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree poste sopravvento rispetto ai venti dominanti verso un centro urbano o edificio sensibile (Es. scuola, ospedale). |
| Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro urbano. |
| Aree poste a distanze inferiori a 1500 m da edifici sensibili (Es. strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, etc). |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le lifelines. |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le vie di comunicazione e aeroporti. |
| Aree poste a distanze inferiori a 1500 m da centri turistici e/o sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione*. |

(* sono da intendersi "in programmazione" i centri turistici e/o sportivi per i quali, a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione, hanno in corso il procedimento per ottenere il titolo autorizzativo)

Tabella 3 BIS (Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).

| Criterio di rispetto dei beni culturali, paesaggistici e del patrimonio naturale. |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree in presenza dei beni culturali individuati ai sensi degli artt. 10 (commi 2,3,4), 11 (comma 1) e 54 del D.Lgs 42/004. |
| Aree individuate dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Aree ZPS e SIC). |
| Territori sottoposti a tutela ai sensi degli Artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. |
| Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |

Tabella 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999)*.

| Tutela dell'ambito territoriale costiero |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree costiere comprese in una fascia della profondità di 2000 m dalla linea di battigia, anche per aree elevate sul mare |

(* Non viene adeguata – vale quella del P.R.G.R. 1999)

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

Tabella 5 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999).

| Tutela uso del suolo |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree soggette a colture specializzate e di pregio. |

Tabella 5 Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

| Tutela uso del suolo |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT e aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 comma 1, p.ti a), b) e c) del D.Lgs. 228/2001. |

Tabella 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (1999).

| Criterio strategico funzionale |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree in cui è assente o scarsa la viabilità di accesso |
| Aree molto decentrate rispetto ai poli di produzione |
| Aree in prossimità di impianti esistenti |
| Aree presso strutture già presidiate |
| Aree sedi di attuali impianti di discarica |
| Aree sedi di cava di materiali con bassa o nulla permeabilità con eventuali manufatti (Es. ex-fornaci) |
| Aree produttive s.s. e miste |

Tabella 6 Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

| Criterio strategico funzionale |
|--|
| Situazioni tipo o scenari |
| Aree in cui è assente o scarsa la viabilità di accesso |
| Aree molto decentrate rispetto ai poli di produzione |
| Aree in prossimità di impianti esistenti |
| Aree presso strutture già presidiate |
| Aree sedi di attuali impianti di discarica |
| Aree sedi di cava di materiali con bassa o nulla permeabilità con eventuali manufatti (Es. ex-fornaci) |
| Aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico. |
| Aree produttive s.s. e miste |

9. Aggiornamento tabelle da 1 a 6 del p.to 4.2 del P.R.G.R.

A conclusione dell'aggiornamento del p.to 4.2 del P.R.G.R., di seguito vengono riportate le nuove Tabelle da 1 a 6.

| TABELLA 1 - Tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree corrispondenti a terreni con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcareo marnosi | E | PO | E |
| Bacino idrogeologico alimentante una o più sorgenti perenni o pozzi utilizzati a scopo idropotabile. | E* | PO | E |
| Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'Art. 94, comma 1, del D.Lgs 152/06 (salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) | E | E* | E |
| Aree in presenza di detrito calcareo, conoidi di deiezione, di spessore ed estensione notevole. | E | PO | E |
| Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale. | E | E | E |
| Aree ex sedi di cave di materiali con permeabilità diffusa primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcarei marnosi e marnoso calcarei. | E | PO | E |
| Aree soggette ad attività di tipo idrotermale. | E | E | E |
| Terrazzi marini e depositi associati. | E | PO | E |
| Aree vallive con depositi alluvionali compresi i terrazzi alluvionali di ogni ordine. | E | PO | E |

(*L' area, di norma è esclusa. L'Ente competente, con provvedimento motivato, può però autorizzare la realizzazione della discarica. Questa può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico e idrogeologico.)

| TABELLA 2 - Tutela dalle calamità | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree esondabili e alluvionabili | E | E | E |
| Aree individuate ai sensi dell'art. 65, comma 4, lettera n) D.Lgs. 152/06 (ex art. 17, comma 3, lettera m) della L.183/89) | E | E | E |
| Aree destinate al contenimento delle piene o di altre opere individuate dai Piani di Bacino (ex | E | E | E |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| | | | |
|--|----|----|----|
| L.183/89) | | | |
| Aree in presenza di movimenti gravitativi attivi, quiescenti, paleo, di rilevante spessore ed estensione, deformazioni gravitative profonde di versante. | E | PE | E |
| Aree interessate da faglie attive, fratture o disturbi tettonici in generale. | E | PE | E |
| Aree in presenza di soliflussi, creep e dissesti in genere di limitata estensione e spessore | PE | PE | PE |
| Aree sismiche classificate in Zona 1. | E | E | E |
| Aree con processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii. | PE | PE | PE |
| Aree oggetto di migrazioni degli alvei fluviali. | E | E | E |
| Aree eccessivamente acclivi in rapporto alle caratteristiche del substrato, stato fisico, condizioni di giacitura | PE | PE | PE |
| Aree con possibilità di cedimenti importanti del piano di sedime | E | PE | E |
| Aree limitrofe a cigli di scarpata con h>10m | PE | PE | PE |
| Aree di valle stretta in presenza di copertura sciolta | E | PO | E |
| Aree di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche diverse | E | PE | E |
| Aree a rischio di potenziali incendi e aree percorse da fuoco* | E | PO | E |

(* tutela integrale per 10 anni dalla data dell'incendio)

TABELLA 3 - Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture

| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
|---|---------------------------------|--------|--------|
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree poste sopravvento rispetto ai venti dominanti verso un centro urbano o edificio sensibile (Es. strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, etc). | E | PO | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro urbano (come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 285/1992.) | E | PO | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 1500 m da edifici sensibili (Es. strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, etc.). | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le lifelines. | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla normativa vigente circa le vie di comunicazione e aeroporti. | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 1500 m da centri turistici e/o sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione. | E | PE | E |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| Tabella 3 bis - Criterio di rispetto dei beni culturali, paesaggistici e del patrimonio naturale. | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree poste a distanze inferiori a 1000 mt. Dall'area di pertinenza dei beni culturali individuati ai sensi degli artt. 10, 11 e 54 del D.Lgs 42/2004 fatta salva la precisa individuazione da parte della Soprintendenza. | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 500 mt dal perimetro delle aree Individuate dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Aree ZPS e SIC). | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 1000 mt. dal perimetro stesso dai territori sottoposti a tutela ai sensi degli Artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (beni paesaggistici) | E | E | E |
| Aree poste a distanze inferiori a 1000 mt dal perimetro delle aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. | E | E | E |

| Tabella 4 – Tutela dell'ambito territoriale costiero. | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree costiere comprese in una fascia della profondità di 2000 m dalla linea di battigia, anche per aree elevate sul mare | E | PO | E |

| Tabella 5 - Tutela dell'uso del suolo. | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT e aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 comma 1, p.ti a), b) e c) del D.Lgs. 228/2001. | E | E* | E |

(*L' area, di norma è esclusa. L'Ente competente, con provvedimento motivato, può autorizzare la realizzazione della discarica. Questa può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisce un grave rischio per l'attività agricola in essere.)

| Tabella 6 - Criterio Strategico-Funzionale | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Situazione tipo o scenario | TIPOLOGIA IMPIANTO DI DISCARICA | | |
| | D.R.N.P. | D.R.I. | D.R.P. |
| Aree in cui è assente o scarsa la viabilità di accesso | PE | PE | PE |
| Aree molto decentrate rispetto ai poli di produzione | PE | PE | PE |

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater

| | | | |
|--|----|----|----|
| Aree in prossimità di impianti esistenti | PR | PR | PR |
| Aree presso strutture già presidiate | PR | PR | PR |
| Aree sedi di attuali impianti di discarica | PR | PR | PR |
| Aree sedi di cava di materiali con bassa o nulla permeabilità con eventuali manufatti (Es. ex-fornaci) | PR | PR | PR |
| Aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico. | E | PR | E |
| Aree produttive s.s. e miste | E | E | E |

10. Applicabilità dei criteri.

I criteri definiti si applicano:

- 1) Agli impianti di discarica per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- 2) Agli impianti di discarica che hanno presentato istanza di variazione di Categoria dell'impianto:
 - a) da discarica per rifiuti non pericolosi a discarica per rifiuti pericolosi;
 - b) da discarica per rifiuti inerti a discarica per rifiuti non pericolosi o pericolosi;
- 3) Agli impianti di discarica esistenti per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione per la realizzazione di una variante sostanziale riguardante un incremento della superficie utilizzata.

Per impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo, modifica o integrazione dell'autorizzazione, tali criteri saranno comunque considerati al fine di impartire eventuali prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

Punto 4.2 Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di discarica.
Autore: Nando Cingolani – File: 4.2 quater